

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA REGIONALE SULLE DINAMICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO

Approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 2 febbraio 2006

RELAZIONE

La proposta di regolamentazione dei lavori della Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro è adottata dall'Ufficio di Presidenza e proposta al parere della Conferenza medesima, prima dell'approvazione definitiva da parte dello stesso Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale istitutiva del 12 agosto 2005, n. 11.

Tale proposta si prefigge anzitutto di conciliare la dimensione della Conferenza con i requisiti di semplicità e snellezza di funzionamento, indispensabili per assicurare efficacia all'attività del nuovo organismo partecipativo.

Importante è al riguardo la possibilità di costituire gruppi di lavoro dedicati a tematiche specifiche, in grado di operare senza particolari formalismi ed alle cui attività possono prendere parte anche esperti e tecnici non componenti di diritto della Conferenza (articolo 3).

Da evidenziare è altresì la previsione di forme di discussione non rituali, basate su serie di interventi asciutti e brevi, sì da rendere produttive le sedute. Per questa ragione è prevista una durata massima degli interventi assai limitata – almeno per la tradizione italiana, ma non, per esempio, per le prassi che valgono in ambito europeo –, fatta salva la discrezionalità riconosciuta al presidente che potrà soppesare numero degli iscritti a parlare e importanza degli argomenti affrontati (articolo 6).

Merita infine una illustrazione particolare la modalità proposta per la determinazione della maggioranza necessaria ai fini dell'assunzione delle decisioni della Conferenza.

Come è noto, vi sono due prevalenti, e opposte, modalità di determinazione della maggioranza in seno ad organi collegiali.

Nel primo modo, affinché una deliberazione sia adottata occorre che i voti favorevoli (i "sì") risultino almeno uno in più della somma di voti negativi (i "no"), voti di astensione ("astenuto") e astensioni dal voto (siano esse esplicitamente dichiarate con la formula "non partecipo alla votazione", ovvero implicite, presenti in aula che non votano). E' chiaro che in questo caso non vi è alcuna differenza funzionale tra voti negativi, voti di astensione e non partecipazione al voto (esempio: 60 votanti; 10 si dichiarano "astenuti"; 5 dichiarano di astenersi dal voto; 5 sono presenti in aula ma non si pronunciano in alcun modo; 22 votano "no", 28 votano "sì" – la proposta non è approvata).

Nel secondo modo, invece, gli astenuti contribuiscono al numero legale, ma non sono computati per determinare il risultato della votazione, ai fini della quale si confrontano solo i "sì" e i "no" (esempio: 60 votanti, 30 astenuti, 20 "sì", 10 "no" – la proposta è approvata).

Per la conferenza regionale sulle dinamiche dell'economia e del lavoro, che ha essenzialmente il compito di esprimere orientamenti e atti di indirizzo, si è optato (articolo 8) per quest'ultima modalità, al fine di incoraggiare comunque l'espressione delle posizioni e delle opinioni.

Il regolamento è completato dalle disposizioni relative alla forma delle decisioni (risoluzione) ed al potere d'iniziativa (articolo 7), nonché alla verbalizzazione ed ai supporti tecnici assicurati alla Conferenza (articolo 9).

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA REGIONALE SULLE DINAMICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO

ARTICOLO 1

Regolamento della Conferenza

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro, di seguito chiamata "Conferenza", in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 11, di seguito chiamata "legge istitutiva".
2. Il regolamento della Conferenza è approvato e modificato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto, di seguito chiamato "Ufficio di Presidenza", sentito il parere della Conferenza medesima.

ARTICOLO 2

Composizione della Conferenza

1. La Conferenza è composta dai membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), della legge istitutiva.
2. I membri di cui alla lettera c) sono indicati dal Presidente della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale.
3. I membri di cui alla lettera e) sono nominati dall'Ufficio di Presidenza.
4. Le parti sociali di cui alla lettera f) sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.
5. Le parti sociali di cui alla lettera f) partecipano alla Conferenza mediante i propri legali rappresentanti che, in caso di impossibilità, potranno delegare i rispettivi vicari ovvero i direttori o segretari generali qualora previsti.

ARTICOLO 3

Gruppi di lavoro

1. La Conferenza può nominare gruppi di lavoro per l'esame di specifici argomenti e per la predisposizione di documenti da sottoporre all'attenzione e all'approvazione della Conferenza medesima.
2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1 possono partecipare, oltre che componenti della Conferenza, esperti da essi indicati.

ARTICOLO 4

Convocazione e presidenza

1. La Conferenza si riunisce in via ordinaria e su iniziativa del Presidente del Consiglio regionale di norma almeno due volte all'anno.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge istitutiva, la Conferenza, è altresì convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione della Conferenza spetta al Presidente del Consiglio regionale ed è comunicata con avviso trasmesso almeno quindici giorni prima o, in via d'urgenza, almeno tre giorni prima della seduta; la Conferenza si riunisce presso la sede del Consiglio regionale del Veneto o in altre sedi del territorio regionale.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge istitutiva, le riunioni della Conferenza sono presiedute dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

ARTICOLO 5

Legalità delle sedute

1. I lavori della Conferenza si svolgono con qualsiasi numero di componenti. La presidenza verifica, di propria iniziativa, l'esistenza del numero legale, quando la Conferenza stia per procedere a votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni procedurali.
2. La Conferenza è in numero legale quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti, come individuati ai sensi dell'articolo 2.
3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la verifica del numero legale, i componenti della Conferenza presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi dalla stessa, sono considerati presenti ai fini dell'esistenza del numero legale.
4. Se la Conferenza non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure scioglierla.

ARTICOLO 6

Durata degli interventi

1. La durata di ciascun intervento non può superare, di norma, i cinque minuti.
2. E' facoltà del Presidente, in caso di comunicazioni o relazioni di particolare rilievo, elevare il limite di tempo di cui al comma 1.

ARTICOLO 7

Risoluzioni e relazione semestrale

1. La Conferenza esprime la propria volontà e i propri indirizzi mediante l'approvazione di risoluzioni.
2. L'iniziativa circa le proposte di risoluzione da proporre all'approvazione della Conferenza spetta al Presidente ed ai componenti della Conferenza.
3. La Conferenza approva la relazione semestrale per la sua successiva presentazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva.

ARTICOLO 8

Votazioni

1. Le decisioni di cui al precedente art. 7 della Conferenza sono adottate con la presenza prevista dall'articolo 5 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e peralzata di mano.
5. La discussione di argomenti che non sono iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Conferenza è decisa a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 9

Processo verbale, resoconto e segreteria

1. Delle sedute della Conferenza si redige il processo verbale, che viene approvato nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun componente, è redatto dal responsabile della segreteria della Conferenza e sottoscritto dal Presidente.
3. La segreteria della Conferenza cura, altresì, la stesura del resoconto che, a seconda delle necessità e possibilità, è fatto in forma integrale ovvero sommaria.
4. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla Direzione regionale per i rapporti e le attività istituzionali.